

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 13

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCHULLIAN, GEBHARD, STEGER

Modifica e interpretazione autentica dell'articolo 813-ter del codice di procedura civile, in materia di responsabilità degli arbitri

Presentata il 13 ottobre 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si cerca di porre rimedio ad alcune situazioni di incertezza in materia di responsabilità degli arbitri.

L'arbitrato è disciplinato dagli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile ed è stato oggetto di varie riforme negli ultimi decenni. La responsabilità degli arbitri, disciplinata nello specifico dall'articolo 813-ter, per ovvie ragioni è equiparata a quella dei magistrati giudicanti.

Con l'articolo 1 della proposta di legge si adegua il dettato dell'articolo 813-ter del codice di procedura civile all'ultima modifica della legge 13 aprile 1988, n. 117, sulla responsabilità civile dei magistrati, richiamata dal medesimo. L'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 27 febbraio 2015, n. 18, ha infatti aggiunto il comma 3-bis all'articolo 2 della legge n. 117 del 1988 che, facendo salvo l'eventuale giudizio di

responsabilità del magistrato per danno erariale davanti alla Corte dei conti, precisa i presupposti di cui tenere conto per la determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge e del diritto dell'Unione europea che costituiscono ipotesi di colpa grave del magistrato.

L'articolo 2 della proposta di legge contiene una norma di interpretazione autentica del medesimo articolo 813-ter del codice di procedura civile mediante la quale si intende dirimere definitivamente l'orientamento oscillante della giurisprudenza. Secondo alcuni l'articolo 813-ter sarebbe applicabile solo all'arbitrato rituale, ma non anche all'arbitrato irrituale. Tale posizione appare irragionevole stanti le funzioni del tutto omologhe dei due tipi di arbitrato, tra i quali l'unica differenza sostanziale riguarda la natura giuridica del lodo arbitrale. È opportuno chiarire tale situazione

di incertezza in ordine all'applicabilità dell'articolo 813-ter anche all'arbitrato irrituale con una norma di interpretazione autentica che è anche in linea con la giurisprudenza prevalente della Corte su-

prema di cassazione che riconosce l'applicabilità di altre norme codicistiche sull'arbitrato a quello irrituale, come, ad esempio, l'articolo 822 sulle norme per la deliberazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Modifica all'articolo 813-ter del codice di procedura civile)

1. Al secondo comma dell'articolo 813-ter del codice di procedura civile, le parole: « commi 2 e 3 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 2, 3 e 3-bis ».

Art. 2.

(Interpretazione autentica)

1. Le disposizioni dell'articolo 813-ter del codice di procedura civile, in materia di responsabilità degli arbitri, si interpretano nel senso che le stesse si applicano indipendentemente dalla natura rituale o irrituale dell'arbitrato.



19PDL0002730